

Appendice al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi destinata a disciplinare l'affidamento di incarichi e collaborazioni a soggetti estranei al Comune

Articolo (1)

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Fermo restando il principio generale in forza del quale il Comune provvede all'attuazione dei suoi compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, le presenti disposizioni disciplinano, ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei (persone fisiche, giuridiche, soggetti privi di personalità giuridica) all'amministrazione comunale.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile:

- a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, individuabili come titolari di partita IVA;
- b) incarichi affidati a persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale;
- d) incarichi affidati a persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Gli incarichi di cui ai commi precedenti riguardano attività:

- a) di studio, con consegna di una relazione scritta finale che illustri i risultati raggiunti e le soluzioni proposte;
- b) di ricerca con la preventiva definizione di un programma da parte dell'amministrazione comunale;
- c) di consulenza, come la richiesta di pareri ad esperti nella materia specifica;
- d) di collaborazione a contenuto operativo ad alto contenuto professionale, con continuità della prestazione e coordinamento con l'organizzazione ed i fini dell'amministrazione comunale, con potere dell'amministrazione stessa di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

4. Restano esclusi dalle presenti disposizioni gli incarichi previsti da specifiche disposizioni di legge (a titolo esemplificativo si citano incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio del Comune, le prestazioni professionali di cui al Decreto legislativo nr. 163/2006).

Articolo (2)

(Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi)

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, ed al fine di rispondere ad esigenze di integrazione delle professionalità esistenti nell'organico interno, il Comune può conferire incarichi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, fatte salve le eccezioni di legge, da intendersi come possesso del diploma di laurea magistrale o del titolo equivalente in materie e con indirizzo attinente all'ambito della prestazione da affidare, che abbiano maturato un'adeguata esperienza professionale. Sono ammessi anche la specializzazione frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti in aggiunta alla laurea triennale e i titoli universitari in sé oggettivamente specialistici e non fungibili unitamente all'iscrizione all'albo.

2. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati.

3. L'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, dovuta anche temporaneamente alla programmazione delle attività in carico, deve essere verificata attraverso una ricognizione interessante l'intero organico.

4. La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata.

5. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione della prestazione.

Allegato

6. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi precedentemente affidati.

7. Per il ricorso agli incarichi esterni deve essere preventivamente accertata la coerenza dell'oggetto della prestazione con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione comunale.

Articolo (3)

(Limite di spesa annuo per incarichi)

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il limite annuo di spesa per il conferimento degli incarichi e delle collaborazioni è fissato nel bilancio annuale di previsione.

Articolo (4)

(Programmazione dei fabbisogni)

1. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Consiglio Comunale approva annualmente, nell'ambito del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all'amministrazione comunale di cui al presente regolamento, fatte salve materie e competenze previste e assegnate al Comune da disposizioni legislative.

Articolo (5)

(Criteri e modalità di conferimento)

1. Il Responsabile del Servizio/Settore interessato individua i collaboratori mediante procedura comparativa avviata mediante apposita determinazione in cui deve:

- a) dare atto delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo al Comune, nonché dell'esito negativo della ricognizione di cui al precedente articolo 2, comma 3;
- b) definire le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, quali titoli di studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;
- c) disporre, contestualmente, se necessario, l'approvazione di un avviso di selezione, che dovrà indicare: l'oggetto e la durata della prestazione richiesta; il tipo di rapporto; il corrispettivo proposto; i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti; le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, nonché i criteri e le modalità della comparazione.

2. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, ferma restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dall'Ente.

3. A cura del medesimo Responsabile, l'avviso di selezione è pubblicato, per almeno 7 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.

Articolo (6)

(Procedura comparativa)

1. Il Responsabile del servizio/settore interessato effettua la valutazione avvalendosi, ove ritenuto utile ed opportuno, di un' apposita commissione da lui presieduta, composta da altri due esperti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, e da lui nominata scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'incarico.

Allegato

2. La valutazione è effettuata comparando gli elementi curriculari e, ove ritenuto utile ed opportuno, le proposte economiche.

3. La Commissione o il Responsabile elabora, per ciascun curriculum pervenuto, un giudizio sintetico che si traduce in un punteggio. Ove ritenuto utile ed opportuno, al fine di meglio vagliare le competenze dei partecipanti, può ammettere ad un colloquio i candidati che presentano le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire.

4. In tal caso la valutazione dei curricula secondo i criteri dell'avviso di selezione precede il colloquio. La Commissione o il Responsabile individua nel soggetto che consegue il punteggio complessivamente più elevato quello cui conferire l'incarico.

5. In linea generale, fatta salva la facoltà per il Responsabile di definire ulteriori criteri di selezione specifici in relazione alla peculiarità dell'incarico, per la comparazione delle proposte i criteri di valutazione e la corrispondente graduazione dei punteggi dovranno fare riferimento ad almeno uno dei seguenti elementi:

- a) abilità ed esperienza professionali maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell'incarico da affidare, come emergenti dal curriculum;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività;
- d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello preso come base di riferimento dall'Ente.

Articolo (7)

(Stipula del contratto, controlli e verifiche funzionali)

1. Il Responsabile del Servizio/Settore interessato con propria determinazione approva le risultanze della procedura comparativa e lo schema di contratto, che deve essere stipulato per iscritto. La determinazione di affidamento dell'incarico di consulenza, studio e ricerca deve essere corredata dalla valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 1, comma 42 della Legge 311/2004 che la rilascia entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della proposta di determinazione oggetto dell'affidamento. Il Responsabile è, altresì, competente ad effettuare tutti gli adempimenti di legge con riferimento all'instaurazione del rapporto.

2. Il Responsabile ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

3. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento e ne accerta, altresì, il buon esito, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati, anche intermedi, ottenuti, adeguatamente documentati per iscritto.

4. Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non soddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Articolo (8)

(Pubblicizzazione dell'affidamento di incarichi)

1. Il Comune, tramite il Servizio del personale o della ragioneria, a seguito di formale comunicazione del Responsabile competente, ai sensi dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, comunica in via telematica o su supporto magnetico al Dipartimento della funzione pubblica, semestralmente entro il 30 giugno di ogni anno, l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione del nominativo degli incaricati, della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti per l'anagrafe delle prestazioni.

Allegato

2. Il Comune, tramite il Responsabile del Servizio/Settore interessato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dell'art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dell'articolo 3, comma 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii. cura la pubblicazione nella sezione di "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Consulenti e collaboratori", presente nel sito web del Comune, degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Per ciascun titolare d'incarico saranno pubblicati 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo, 2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali. I dati come sopra pubblicati saranno disponibili sul sito web per tutta la durata prevista dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii. contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione dei dati e delle informazioni del consulente, così come previste dal precedente comma 2.

4. Gli atti di spesa per gli incarichi di studio, ricerca o consulenza di importo superiore a €. 5.000,00 devono essere trasmessi a cura del Settore del personale o finanziario alla sezione di controllo della Corte dei Conti.

Articolo (9) (Formalizzazione degli adempimenti)

1. L'atto di affidamento degli incarichi dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- a) *"Il presente incarico rientra nella programmazione approvata dal Consiglio comunale, come previsto dall'articolo (4) dell'appendice al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi destinata a disciplinare l'affidamento di incarichi e collaborazioni a soggetti estranei al Comune";*
- b) *"La spesa per il presente incarico rientra nel limite annuo fissato dall'articolo (3) dell'appendice al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi destinata a disciplinare l'affidamento di incarichi e collaborazioni a soggetti estranei al Comune";*
- c) *"Il presente atto viene pubblicato sul sito web del Comune come previsto dall'articolo (9) dell'appendice al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi destinata a disciplinare l'affidamento di incarichi e collaborazioni a soggetti estranei al Comune";*
- d) *"Il presente atto viene formalmente inviato al Servizio del personale/ragioneria sia per gli adempimenti connessi all'anagrafe delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia per la trasmissione alla Corte dei Conti, come previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005".*

Articolo (10) (Sanzioni)

1. L'affidamento di incarichi in violazione del presente Regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le sanzioni disciplinari saranno modulate e applicate secondo le procedure dettate dal vigente C.C.R.L. Il procedimento di responsabilità erariale seguirà le procedure dettate dal R.D.12.07.1934 n. 1214 e dalla L. 14.01.1994, n. 20.

Articolo (11) (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione giuntale di approvazione.

Articolo (12) (Trasmissione del regolamento alla Corte dei Conti)

Allegato

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le presenti norme regolamentari saranno trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla data di approvazione.